



**CIRCOLARE INFORMATIVA 29/97**

Milano, 6 agosto 1997

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Trasmissione comunicazioni Banca d' Italia:

n. 39675 del 23.7.97 - Termini di invio delle segnalazioni di vigilanza  
n. 40520 del 28.7.97 - Disciplina sulla concentrazione dei rischi

**Il Segretario Generale**  
**Prof. A. Carretta**

\*\*\*\*\*

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING  
BANCA CARIGE  
BANCA DI ROMA  
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA  
BN COMMERCIO E FINANZA  
CBI FACTOR  
CENTRO FACTORING  
COFIRI F & L  
COMIT FACTORING  
CREDEFACTOR  
CREDIT FACTORING  
DEUTSCHE BANK FACTORING  
FABER FACTOR  
FACTOR INDUSTRIALE  
FACTORCOOP  
FACTORIT  
FARMAFACTORING  
FERCREDIT  
FIME FACTORING  
FIN-ECO FACTORING  
FISCAMBI FACTORING  
FIVEFACTOR  
GALLO & C.  
GE CAPITAL FACTORING  
I.F.I.S. FACTORING  
IFITALIA  
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO  
MEDIOFACTORING  
MERCHANT LEASING & FACTORING  
MONTEPASCHI FACTOR  
PADANA FACTORING  
RIESFACTORING  
SAVAFACTORING  
SERFACTORING  
SIFIND  
UFB FACTORING ITALIA  
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI  
DOTT. CERVETTO  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
AVV. BONDIOLI  
SERVIZIO AFFARI GENERALI  
DIREZIONE GENERALE  
SIG. INGRASSIA  
DIREZIONE GENERALE  
SIG. ODICINO  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. LACCHINI  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. BADOGLIO  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. SSA BOGINI  
DOTT. AMBROSIO  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. PIEROTTI  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
SIG. RONCORONI  
DOTT. SACCHI  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
RAG. PAVESI  
DOTT. FOLZINI  
DOTT. MAGGIO  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE

---

*Presidenza e Segreteria*  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

*Sede legale:*  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

# BANCA D'ITALIA

Del  
1r

FILIALE DI MILANO SEDE  
UFFICIO AFFARI GENERALI  
DI VIGILANZA

N. 40520 del 28.4.97  
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

del


Fascicolo

Sottoclassificazione

Oggetto:

Disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Spett. le  
ASSIFACT  
Via Cerva, 9  
20122 Milano



Sono pervenuti a questo Istituto alcuni quesiti relativi alla disciplina sulla concentrazione dei rischi cui sono assoggettati gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 (T.U. bancario).

In particolare, i quesiti riguardano la possibilità di estendere l'applicazione delle deroghe sancite dalla citata disciplina per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari italiani anche agli intermediari ricompresi in un gruppo bancario la cui capogruppo abbia sede in altro Stato membro dell'Unione Europea.

In proposito, si ha preliminarmente presente che, ai sensi delle vigenti Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale (cfr. cap. V, Sezione IV), gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari:

- non sono tenuti a contenere l'ammontare complessivo dei "grandi rischi" entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (cd. limite "globale");
- usufruiscono di un limite "individuale" più favorevole (40 per cento del patrimonio di vigilanza in luogo del 25 per cento);

BANCA D'ITALIA

- Ref
- non tengono conto, nel determinare le posizioni di rischio "concentrate", dei rapporti intercorrenti con altre società appartenenti al medesimo gruppo.

f

Al riguardo, si fa presente che le disposizioni sopra richiamate potranno essere applicate agli intermediari finanziari facenti parte di gruppi bancari sottoposti a vigilanza consolidata di un altro Paese dell'Unione Europea, a condizione che:

- 1) i soggetti interessati effettuino apposita comunicazione a questo Istituto, corredandola della documentazione idonea a comprovare la loro appartenenza ad un gruppo bancario comunitario sottoposto a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dalla Direttiva 92/30/CEE;
- 2) la capogruppo bancaria rappresenti la propria disponibilità a garantire gli impegni assunti dalla controllata italiana.

Si inviano distinti saluti.

P. IL DIRETTORE




# BANCA D'ITALIA

Rel

db

FILIALE DI MILANO  
UFFICIO AFFARI GENERALI  
DI VIGILANZA

N. 39675 del 23.07.97  
(da citare nella risposta)



Spett. le  
ASSIFACT  
Via Cerva, 9  
20122 Milano

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo

Sottoclassificazione

Oggetto: Termini di invio delle segnalazioni di vigilanza

Sono stati posti alcuni quesiti riguardanti i termini di invio delle segnalazioni di vigilanza da parte di intermediari finanziari, iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, i quali chiudono il bilancio d'esercizio in date diverse dal 31 dicembre.

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti circa le date entro le quali inviare le segnalazioni relative:

- a) ai "Dati di fine esercizio" (sezione III);
- b) ai "Dati di conto economico" (sezione IV);
- c) al "Patrimonio di vigilanza" (sezione V).

In proposito, si ha presente che la Circ. n. 216 del 5 agosto 1996 (Cap. VIII, paragrafo 4.2) dispone che i "Dati di fine esercizio" vengano inviati "entro il 25° giorno del quarto mese successivo a quello della chiusura del bilancio d'esercizio". Ciò posto, si precisa che la segnalazione in questione - che consente di dare contezza dei risultati di bilancio - dovrà essere riferita alla data di effettiva chiusura dell'esercizio, ancorchè questa non coincida con l'ultimo giorno dell'anno solare, e dovrà essere inviata entro il 25° giorno del quarto mese successivo a tale data.

Circa i termini d'invio delle segnalazioni relative alle sezioni IV e V, si ha presente che detti termini si applicano anche agli intermediari che chiudono il bilancio in date diverse dal 31.12. Si precisa inoltre che:

- la segnalazione dei "dati di conto economico" al 30 giugno è riferita al primo semestre dell'anno solare e quella al 31 dicembre è relativa al periodo 1° gennaio - 31 dicembre (cfr. circ. 217, Avvertenze generali, par. 13);

BANCA D'ITALIA

Ref  
↓  
- il patrimonio di vigilanza relativo ai mesi di dicembre e giugno è calcolato secondo criteri analoghi a quelli di bilancio (cfr. circ. 217, sez V, pag 1.5).

Si porgono distinti saluti.

P. M. ODIERNA  
[Signature]